



COMUNE DI MONTECRESTESE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

N. 5

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 07.05.2015

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE POSSEDUTE.-

Dato atto che le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale nonché dalla Legge n. 267 del 18 Agosto 2000 vennero tutte osservate, il Consiglio Comunale di Montecrestese alle ore 18,00, si é riunito nel Salone del Centro culturale ricreativo in frazione Chiesa in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

MIGUIDI DOTT.SSA SILVIA
MAZZOCCO GIANFRANCO
DELNOTARO GIANLUCA
PINAREL STEFANO
TOGNINI ALEXANDRA
CAPITANI DIEGO
BENDOTTI DANIELA
CESPRINI MICHELA
TANFERANI ANGELO
PINAREL FABIO
LEONARDI ARIANNA

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
	X
X	
X	
9	2

Totali N.

Presiede: Dott.ssa Miguidi Silvia Sindaca

Assiste : Dott. Ugo Renato Palmieri Segretario Comunale

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*" e precisamente:
 - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.
- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013);

VISTO lo schema di *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* predisposto dal Segretario Comunale e secondo le direttive del sindaco;

ESAMINATO l'allegato *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*;

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;
- l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);

Con votazione in forma palese che ottiene il seguente risultato: n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 consiglieri astenuti;

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse, i richiami e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di approvare e fare proprio il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare la dismissione della quota detenuta dal Comune di Montecrestese nella Società Centro Servizi lapideo del VCO con sede in Crevoladossola (VB).-

Piano di razionalizzazione delle società partecipate
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

- la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*" e precisamente:
 - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che

conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell’ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

- (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

- (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

- (co. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

- (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

- (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all’IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l’alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le

plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Montecrestese partecipa al capitale delle seguenti società:

Società ConserVCO spa con una quota del 0,2514 (non quotata sul mercato di borsa italiana)

Società Acqua Novara VCO spa con una quota del 0,24% (non quotata sul mercato di borsa italiana)

Società Idrablu spa con una quota del 4% (non quotata sul mercato di borsa italiana)

Società Consorzio Lapideo Srl con una quota del 0,15%;

Terme di Premia srl con una quota del 2,85% (non quotata sul mercato di borsa italiana);

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Associazione per lo sviluppo della cultura, studi universitari, ricerca del VCO (ARS.UNI.VCO) con n. 1 quota pari ad €516,00;

Consorzio intercomunale dei Servizi sociali con una quota del 0,018%

Consorzio obbligatorio unico di bacino del V.C.O. con una quota del 1,22%

L'attenzione è qui rivolta alla partecipazione del Centro Servizi Lapideo, società consortile a responsabilità limitata.-

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Quota partecipazione Società ConserVCO spa, Società Acqua Novara VCO spa, Società Idrablu spa, Società Terme di Premia srl.-

Sono confermate le partecipazioni negli enti sopracitati e si evidenzia che le S.p.A. non sono quotate sul mercato di borsa italiano.-

In particolare si sottolinea che ConserVCO ed IDRABLU sono società che erogano pubblici servizi (rifiuti ed acqua) e che pertanto non sussiste alcuna possibilità di dismissione delle quote di partecipazione.-

Si sottolinea altresì che non è mai stata avanzata dalle sopracitate società alcuna richiesta di copertura di disavanzi di gestione.-

Si confermano pertanto le partecipazioni.-

2. Quota partecipazione Consorzio Lapideo s.r.l.: 14 %.

Il Consorzio Lapideo è stato formalmente costituito con delibera C. C. n. 43 in data 15.12.2008 ed il Consiglio aveva stabilito di partecipare alla costituzione della Società Consortile mista Centro Servizi Lapidari del Vco, denominata “CSL Vco Spa” approvandone contestualmente l’atto costitutivo e lo Statuto, successivamente modificato con atto C. C. n. 5 del 13.01.2010 con durata fino al 31.12.2050 e capitale sociale di € 200.000,00 con quota di €500,00 detenuto dal Comune di Crevoladossola.

Si tratta di una Società *multipartecipata* alla quale partecipano soggetti pubblici che nel complesso detengono la maggioranza delle quote (51 %) e soggetti privati.

Ha per oggetto sociale la prestazione di attività di gestione del laboratorio del centro servizi lapidei ed in particolare la qualificazione dei prodotti lapidei del VCO.-

Il capitale sociale è stato aumentato ad € 342.500,00 con quota determinata in €46.000,00.

Il capitale sociale è stato in seguito ridotto ad € 233.830,00 a seguito della perdita pari ad € 115.169,00.

Il bilancio del predetto Consorzio presenta risultati economici negativi, rilevando perdite di esercizio di entità tale da far evidenziare una situazione economico-patrimoniale non equilibrata come risulta esposto nei prospetti qui di seguito riportati:

Perdite costanti e crescenti s.e.o.

Primo dato su cui soffermarsi è il risultato d’esercizio, sintesi della redditività dell’impresa, che fa registrare valori negativi e crescenti in tutti gli esercizi analizzati

Esercizio	2010	2011	2012	2013	2014
Risultati negativi	€ 5.000,00	€15.000,00	€ 24.000,00	€ 70.000,00	€ 87.643,00

Capitale Netto s.e.o.

Nell’esercizio 2014, le perdite accumulate negli esercizi precedenti (114.000) raggiungono il limite di 1/3 del capitale sociale e vengono pertanto coperte attraverso un abbattimento dello stesso da € € 233.830,00 a € 146.193,00.

Tutte le riserve risultano azzerate – resiste solo una riserva sovrapprezzo azioni di € 1,00.

Fondi Rischi e Svalutazione s.e.o.

Negli esercizi (dal 2011 al 2014) non risultano somme accantonate a fondi rischi e oneri; nemmeno al fondo svalutazione crediti, che pure presentano qualche problema di scarsa esigibilità.

Fatturato e Crediti s.e.o.

Il fatturato registra una brusca riduzione, passando da quasi € 600.000,00 nel 2011 a € 355.000,00 nel 2013 per crollare intorno a € 294.515,00 nel 2014, assestandosi su valori decisamente inadeguati a garantire la sostenibilità economica della società.

Contemporaneamente, i crediti rimangono pressoché costanti, con una flessione nel 2014, in corrispondenza del crollo del fatturato.

Debiti e situazione finanziaria s.e.o.

Il totale dei debiti presenta un andamento crescente nel tempo ad eccezione dell’anno 2014 che subisce una lieve diminuzione. La scomposizione tra debiti a breve e debiti a medio/lungo (finanziamenti) è illustrata in dettaglio nello schema che segue:

Esercizio	2011	2012	2013	2014
Debiti a breve	€ 116.000,00	€ 191.000,00	€149.000,00	€ 149.000,00
Debiti m/l	€ 65.000,00	€ 60.000,00	€ 121.000,00	€ 101.000,00
Totale	€ 181.000,00	€ 251.000,00	€ 270.000,00	€ 250.000,00

In particolare, per quanto riguarda la posizione nei confronti delle banche, a fine 2014 risultano finanziamenti da parte di istituti di credito per oltre € 250.000,00, un c/c attivo di € 2.000,00, crediti esigibili per € 115.000,00 e interessi anticipi bancari per € 10.000,00.

Questa situazione comporta evidenti esigenze di finanziamento e anticipazioni bancarie con conseguenti oneri finanziari crescenti (interessi passivi per anticipi e finanziamenti), ma soprattutto una costante tensione finanziaria, intesa come difficoltà a fare fronte ai pagamenti verso fornitori e dipendenti.

Le liquidità (c/c attivo e cassa) ammontano a poco più di € 2.000,00 al 31/12/2014, a fronte di una necessità di ca. € 15.000,00 mensili solo per liquidare salari e stipendi al personale.

Nota: i dati 2014 sono estrapolati dal bilancio di esercizio al 31/12/2014 che qui si richiama.-

CONSIDERAZIONI

La Società di fatto non può essere considerata lo strumento operativo del Comune di Montecrestese in quanto non assicura l'esercizio di funzioni strumentali.

L'amministrazione non dovrebbe mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

Si tenga presente che il numero degli Amministratori della Società è superiore a quello dei dipendenti e ciò costituisce di per sé una causa della dismissione della quota societaria.

Inoltre le anomalie gestionali della società in assenza di un piano strategico e di idonee iniziative per ripristinare e mantenere gli equilibri di bilancio della società, comportano la dismissione della relativa partecipazione tenuto conto che lo scopo del comma 611 della legge di stabilità è di *ridurre il numero delle società pubbliche locali*, giudicate inefficienti dal legislatore.

Si propone quindi la dismissione della quota detenuta nella Società Centro Servizi lapideo del VCO

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.TO SILVIA MIGUIDI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO UGO RENATO PALMIERI

.....
VISTO: Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO UGO RENATO PALMIERI

.....
VISTO: Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO F.F.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO UGO RENATO PALMIERI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 26.05.2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, li 26.05.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO UGO RENATO PALMIERI

.....
Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, li

L'INCARICATA DAL SINDACO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio ed è divenuta esecutiva in data essendo trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Sede Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANTONELLA SALINA